



*SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE, SVILUPPO ECONOMICO, RISORSE
LOCALI E TRIBUTARIE*

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

La concessione ha per oggetto la gestione, accertamento, liquidazione e riscossione, nel territorio del Comune di Elmas, del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree pubbliche disciplinati dal D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni nonché dai relativi Regolamenti e tariffe, adottati dall'Amministrazione Comunale.

L'affidamento comprende l'esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni inclusa la materiale affissione dei manifesti, con la riscossione del relativo diritto.

Il Comune di Elmas appartiene, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93, alla classe V.

ART. 2

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Le prestazioni di cui all'art. 1 costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico: la ditta affidataria non può per nessuna ragione sospenderle o abbandonarle.

ART. 3

DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà durata quadriennale, con decorrenza dal 01 gennaio 2013. Il rinnovo tacito del contratto è comunque escluso. L'Ente si riserva inoltre la possibilità di rescindere il rapporto al termine di ogni annualità previa comunicazione da effettuarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

La concessione s'intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, fossero emanate nuove norme legislative che prevedono l'abolizione degli istituti della concessione stessa.

ART. 4

AGGIO E MINIMO GARANTITO

Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo, con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito per ciascun anno della concessione.

L'aggio per il concessionario è stabilito nella misura quale risulta dalla gara.

Detto aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di Tassa Occupazione di Suolo ed Aree Pubbliche, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritto sulle pubbliche affissioni e relative sanzioni e interessi.

Il canone minimo annuo garantito è stabilito nelle seguenti misure: € 42.000,00 per imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ed € 5.000,00 per la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Il minimo garantito dovrà essere corrisposto dal concessionario anche nel caso in cui le riscossioni non raggiungano detta soglia e nessun diritto potrà essere vantato dal concessionario ad una revisione del minimo garantito stesso.

ART. 5 CAUZIONE

A garanzia dell'esecuzione del contratto il concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione dello stesso e per tutta la durata dell'appalto, una cauzione di importo globale pari ai minimi garantiti annui. La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a norma dell'art. 1944 del C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta del Comune.

Venendo, per qualsiasi causa, a diminuire la cauzione, il concessionario deve reintegrarla entro 15 giorni, senza l'obbligo di ingiunzione o diffida da parte del Comune, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

La cauzione sarà svincolata alla scadenza della concessione stessa dopo che il Comune avrà accertato che il concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento dell'Impresa, ovvero in caso di decadenza, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni e indennizzi dovuti al Comune stesso.

ART. 6 RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO

La Ditta concessionaria assume l'intera responsabilità del servizio, nomina il "Funzionario responsabile" e subentra al Comune in tutti gli obblighi e diritti inerenti la gestione della stessa, pertanto sottoscrive tutti i provvedimenti relativi alla riscossione, al processo tributario e ai rimborsi.

Il concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi dipendenti, sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione.

L'impresa terrà completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto. L'impresa si impegna a contrarre per tutta la durata della concessione una polizza di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione con un massimale di almeno € 500.000,00 per danni alle persone e di almeno € 100.000,00 per danni alle cose, escludendo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa.

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

ART. 7 ORGANIZZAZION DEL SERVIZIO E DELL'UFFICIO

Il concessionario ha l'obbligo, a proprie spese, di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi necessari per assicurare lo svolgimento continuativo e regolare delle prestazioni affidate. Il personale dovrà possedere professionalità ed esperienza al fine di garantire una continuità nell'efficienza del servizio.

Il personale del concessionario dovrà essere provvisto di tessera di riconoscimento. Il Comune ha, in ogni caso, la facoltà di chiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione di quel personale che non si riveli adatto allo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento.

Il concessionario provvederà alla retribuzione del personale ed assolverà a tutte le assicurazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legge.

Il concessionario ha l'obbligo di istituire, a sue spese e per tutta la durata della concessione, nell'ambito del territorio comunale, un ufficio idoneo alle esigenze della gestione facilmente accessibile al pubblico. L'orario di apertura al pubblico dovrà essere concordato con l'Ente e non dovrà comunque essere inferiore a 12 ore settimanali, in orario articolato su 5 giorni da lunedì a venerdì, garantendo almeno 1 apertura pomeridiana.

All'esterno dell'ufficio, oltre all'orario al pubblico, dovrà essere esposta una targa recante la scritta "Nome del concessionario-Servizio comunale Imposta pubblicità diritti pubbliche affissioni-Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche" o simile.

Nei locali dell'ufficio devono essere esposti altresì, in modo da potersi facilmente consultare le tariffe relative ai servizi oggetto della concessione e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.

Il concessionario è tenuto ad allestire l'ufficio entro 90 giorni dalla data di affidamento del servizio.

In attesa di trovare una sede adeguata il concessionario ha comunque l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza, che deve essere attiva per la consegna del servizio.

Il mancato allestimento della sede provvisoria comporterà l'impossibilità per il Comune di effettuare la consegna del servizio, con conseguente decadenza, ai sensi dell'art. 12 del presente capitolato.

Qualora il concessionario non provveda all'allestimento della sede definitiva, il Comune inoltrerà apposita diffida ad adempiere, contenente il termine definitivo, se tale termine decorrerà infruttuosamente, il Comune incamererà il 5% della cauzione e si riserva la facoltà di richiedere la decadenza dalla gestione ai sensi dell'art. del capitolato.

Il concessionario deve, inoltre, inviare agli utenti, anche in assenza di obbligo di legge, un avviso di scadenza per il pagamento annuale dell'Imposta comunale sulla pubblicità e della T.O.S.A.P. In tale avviso (che dovrà essere spedito almeno 30 giorni prima della scadenza di pagamento) debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento. Nell'avviso andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed dovrà essere allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale. Il concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento né da parte del contribuente né da parte dell'Amministrazione.

ART. 8 OBBLIGHI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:

- attivare appositi conti correnti postali (uno per la gestione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e uno per la T.O.S.A.P) a questi intestato. Tali conti

dovranno essere utilizzati esclusivamente per il Comune di Elmas. Alla fine di ogni trimestre il Concessionario è tenuto a presentare, unitamente al rendiconto, copie fotostatiche degli estratti dei suddetti conti, in ordine cronologico, con l'indicazione degli estremi della bolletta comprovante il versamento del tributo;

- gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, sia per consentire rapida rendicontazione riguardante le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e previsionali per apportare modifiche tariffarie e di bilancio. Il concessionario provvederà inoltre ad effettuare un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili. L'informatizzazione dell'archivio degli utenti e il censimento di tutte le posizioni tassate e tassabili deve essere predisposto dal concessionario, a propria cura e spese, con il compito di provvedere al costante aggiornamento dello stesso, memorizzando le informazioni in modo che siano agevolmente individuabili le fattispecie impositive e che siano facilitati i controlli. La ditta dovrà procedere alla registrazione su supporto informatico dei dati relativi agli utenti soggetti ai tributi in oggetto anche al fine della consegna, al termine del contratto, di archivi informatici;
- rispettare, per la gestione contabile della tassa, integralmente tutte le disposizioni di cui al D.M. 26.04.1994;
- conservare, presso la propria sede e per tutta la durata del contratto, tutti i bollettari, i registri ed elenchi, fermo restando l'obbligo di produrre, a semplice richiesta, la documentazione necessaria per i controlli da parte del Comune. Al termine del contratto tutta la documentazione, compresi gli archivi informatici, dovrà essere consegnata, nel termine di 60 giorni, al Comune, che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

ART. 9 VERSAMENTI

Entro i mesi di aprile, luglio, ottobre, gennaio, il concessionario presenterà al Comune il rendiconto degli incassi del trimestre decorso, ossia una distinta particolareggiata delle entrate lorde con la liquidazione della somma spettante al Comune e di quella spettante al Concessionario in base alla percentuale contrattuale. Trimestralmente dovranno altresì essere versate le rate relative al minimo garantito.

Il rendiconto deve essere accompagnato dalla ricevuta dell'effettuato versamento alla Tesoreria del Comune delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio.

Il concessionario ha altresì l'obbligo di depositare presso l'ufficio tributi l'elenco dei contribuenti con i relativi estremi di pagamento di conto corrente postale o della quietanza.

Entro il 30 gennaio dell'anno successivo il Concessionario, in concomitanza con il versamento delle somme riferite al quarto trimestre dell'anno precedente, presenta il rendiconto generale della gestione riferita al periodo d'imposta chiusosi al 31 dicembre precedente.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riscossioni relative all'Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni e alla TOSAP risultino inferiori al minimo garantito, il Concessionario resta obbligato, nei confronti del Comune, al versamento del minimo garantito.

Gli eventuali ritardi nel pagamento delle somme dovute dal Concessionario, comporteranno il pagamento degli interessi di legge sulle somme non versate che potranno essere rimosse utilizzando le vigenti procedure esecutive.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione.

ART. 10

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs. 507/93, del D.M. 26.04.1994 e del Regolamento comunale e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.

Nessun manifesto può essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto dovrà rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 5 giorni dalla scadenza con manifesti nuovi o con fogli di carta che non consentano la lettura del messaggio contenuto nel manifesto coperto.

Il concessionario dovrà affiggere a titolo gratuito, per conto del Comune di Elmas, i manifesti di natura istituzionale, sociale, culturale e ricreativa delle attività organizzate direttamente dal Comune, nonché quelli di altre Autorità ed Amministrazioni pubbliche, la cui affissione sia esente dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93.

Il Concessionario dovrà inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dal riscontro dell'abusivismo, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

Gli eventuali nuovi impianti che fossero installati, a totale cura e spese del Concessionario, nel corso della concessione, sia in sostituzione di quelli già esistenti che in aggiunta agli stessi, passeranno in piena proprietà del Comune alla scadenza o decadenza della concessione stessa, e ciò senza che il Comune debba corrispondere alcunché.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature adibite alle pubbliche affissioni, le riparazioni e quant'altro necessario ad assicurarne il mantenimento in opera, saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

ART. 11

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune potrà dichiarare la decadenza dalla concessione e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi elencate di seguito, fatto salvo, comunque il risarcimento dei danni da parte del Concessionario:

- a) nelle ipotesi che contemplano la cancellazione dall'Albo dei gestori ai sensi del D.M. Finanze n. 289 del 11/09/2000;
- b) per aver commesso gravi abusi ed irregolarità nella gestione o comunque in caso di abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;
- c) mancato rispetto di quanto offerto in sede di offerta tecnica, con particolare riferimento alla tempistica e ad insindacabile giudizio del Comune;
- d) quando il concessionario versi in stato di insolvenza, si renda colpevole di frode o incorra in procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento del servizio;
- e) mancato allestimento della sede provvisoria;
- f) mancato reintegro della cauzione;

La decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto verranno disposte con determinazione del Responsabile del Servizio.

Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse. Per effetto della risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa ed indennizzo neppure a titolo di rimborso spese.

ART. 12 PENALITA'

L'irregolarità o la negligenza nell'espletamento del servizio verranno punite, quando non diano motivo a più grave provvedimento, con l'applicazione di penali da graduarsi, a seconda della gravità, da € 51,65 a € 516,46 cadauna.

Le penali saranno applicate, dopo aver contestato le inadempienze e trascorsi i termini per controdedurre.

Sarà facoltà del Comune dichiarare decaduto il concessionario, senza espletamento di alcuna formalità e senza che la ditta possa vantare diritti di sorta, qualora le penalità applicate non servissero a rendere il servizio regolare.

ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

Il presente contratto non potrà essere oggetto di cessione o subappalto.

ART. 14 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza del contratto il Concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni, di cui ai prospetti di consistenza e di consegna fatti all'inizio della concessione.

Il Concessionario consegna al Comune copia degli archivi (anche informatizzati) dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione.

A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine all'assenza di danni da effettuarsi da parte del tecnico comunale, in contraddittorio con il concessionario.

ART. 15 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e il Concessionario, sia durante il periodo della concessione che al termine della medesima, sarà devoluta al giudice ordinario. Foro competente è quello di Cagliari.

ART. 16 SPESE CONTRATTUALI E TASSE

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti il contratto di concessione saranno a totale carico del concessionario.

